

L'ultimo Bollettino dell'Ordine vide la luce nel luglio del 1965 quando ad esso, ancora, dedicava la sua appassionata solerzia l'amico indimenticabile Manfredo Michelini.

Cessò la pubblicazione con la Sua dolorosa scomparsa avvenuta il 25 ottobre 1965.

Nel ricordo sempre vivo del Collega tanto amato e apprezzato, il Bollettino riprende a vivere nella fiduciosa certezza di essere un utile foglio di informazione.

Un invito vogliamo rivolgere ai nostri cari Colleghi: che essi siano tanto cortesi e solleciti di volerci fornire notizie su eventuali problemi che interessino la nostra classe, anche sotto il profilo di esigenze locali di vita e attività professionale.

Solo in tale modo si viene a creare ed intrecciare una reciproca e cordiale collaborazione.

Il prossimo 9° Congresso Nazionale Giuridico Forense

Si terrà a Venezia, dal 25 al 30 settembre 1967, il 9° Congresso Nazionale Giuridico Forense.

La cerimonia inaugurale avrà luogo il giorno 25 settembre alle ore 10 a Palazzo Ducale, mentre i lavori del Congresso si svolgeranno, con inizio alle ore 15 dello stesso giorno, presso la Fondazione Giorgio Cini all'Isola di San Giorgio Maggiore.

I temi:

1) Tempo e giustizia

Relatori

Avv. Prof. Carlo Amigoni
(Trieste)

Avv. Prof. Feliciano Benvenuti
(Venezia)

Avv. Prof. Giovanni Conso
(Torino)

Avv. Francesco Pardi
(Firenze)

Avv. Franco Salerno
(Palermo)

2) I progressi della tecnica e i problemi della colpa

Relatori

Avv. Carlo Bandini
(Brescia)

Avv. Prof. Salvatore Pugliatti
(Messina)

Avv. Prof. Giuseppe Sabatini
(Roma)

Avv. Gian Maria Zignoni
(Genova)

3) Libera professione e uffici legali organizzati

Relatori

Avv. Aldo Morlino
(Potenza)

Avv. Mario Rosario Pepe
(Napoli)

Avv. Francesco Rigatelli
(Bologna)

Avv. Carlo Toffoletti
(Milano)

La quota di adesione è di Lire 12.000 per gli Avvocati e Procuratori e di L. 5.000 per familiari.

I congressisti parteciperanno a ricevimenti offerti dal Comune, dall'Amministrazione Provinciale e dall'Azienda di Turismo di Venezia. Saranno ospiti degli Avvocati veneziani ad una cena fredda, parteciperanno agli spettacoli per loro organizzati al Teatro La Fenice ed al Teatro La Perla del Casinò Municipale e visiteranno il porto commerciale ed industriale di Venezia.

I familiari potranno fruire delle gite e delle visite per loro espressamente organizzate.

Siamo fermamente certi che il prossimo Congresso sarà degno della signorile ospitalità dei Colleghi veneziani e molti saranno i partecipanti: la cornice meravigliosa e fascinosa della città lagunare susciterà l'entusiasmo degli avvocati italiani.

Al dinamico ed illustre Presidente dell'Ordine di Venezia, Avv. Arturo Sorgato, l'augurio fervidissimo di ottimo lavoro organizzativo, con i voti più cordiali di un successo che non mancherà.

La Fondazione Enrico Redenti

eretta ad Ente morale con un patrimonio di 50 milioni

Il 1° gennaio 1963 si spegneva serenamente il prof. Enrico Redenti, insigne Avvocato, Maestro di tante generazioni, Presidente indimenticabile del nostro Ordine forense.

La sua diletta e impareggiabile compagna Signora Bianca Paltrinieri che per tanti anni gli era stata vicino con amore e affetto e che non riusciva, nei mesi successivi alla scomparsa, a lenire il profondo dolore, quasi presaga della sua non lontana fine (decedeva purtroppo il 22 febbraio 1964), allo scopo di onorare la memoria del grande scomparso, volle istituire al di Lui nome una fondazione da erigersi ad Ente morale, con sede a Bologna, e con l'intento di perpetuare negli anni a venire, la figura e l'opera del sommo avvocato e del maestro di diritto, mediante il conferimento di premi intitolati al Suo nome.

E perchè la Fondazione potesse raggiungere le sue alte finalità, essa volle costituirla con un patrimonio cospicuo di Lire 50 milioni.

La Fondazione è stata eretta ad Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 962, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 17 novembre 1966.

Lo statuto integralmente riportato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 4 del 20 gennaio 1967 e che qui di seguito pubblichiamo, è stato predisposto dagli Avvocati Prof. Tito Carnacini, Vittorio Fratta, Federico Masè Dari e Angiola Sbaiz, amati Collaboratori del Maestro, designati come esecutori della Fondazione, per espressa volontà della compianta Signora Bianca Redenti.

ART. 1 — E' istituita per volontà testamentaria della com-

pianta signora Bianca Marta Paltrinieri ved. di Enrico Redenti una fondazione denominata « Fondazione Enrico Redenti », da erigersi in ente morale.

ART. 2 — La « Fondazione Enrico Redenti » ha sede in Bologna.

ART. 3 — La « Fondazione Enrico Redenti » ha lo scopo di perpetuare negli anni a venire il ricordo della figura e della opera di Enrico Redenti « avvocato e professore di diritto », mediante il conferimento di premi intitolati al suo nome.

ART. 4 — Ogni due anni od ogni tre anni (a seconda di quanto sia previamente deliberato dal Consiglio di amministrazione, a sensi del successivo art. 6) verrà conferito un premio denominato « Premio Enrico Redenti » dell'ammontare non inferiore all'80% delle rendite nette del patrimonio della Fondazione accantonate nei due — (o tre) anni immediatamente precedenti a quello stabilito per il conferimento del premio.

ART. 5 — Il premio sarà conferito in ragione di 3/4 (tre quarti) del suo ammontare a chi si sia segnalato in grado eminente in Italia o all'estero nel campo del diritto processuale civile, di quello civile e commerciale, onorando così le attività esercitate da Enrico Redenti.

Il residuo di 1/4 (un quarto) dell'ammontare del premio sarà attribuito ad un giovane di nazionalità italiana che abbia conseguito la laurea in giurisprudenza presso una Università italiana e che, per la carriera universitaria e per particolare serietà di intenti e di risultati già acquisiti, si ravvisi particolarmente meritevole di un sussidio che

gli consenta di approfondire e completare i suoi studi.

ART. 6 — Il Consiglio di amministrazione della Fondazione stabilirà di volta in volta quando debba essere conferito il premio, rispettato l'intervallo di due o tre anni di cui all'art. 4.

ART. 7 — Il Consiglio di amministrazione della Fondazione delibererà in via insindacabile il conferimento del premio, ripartito nella maniera precisata all'art. 5.

Agli effetti del giudizio di cui sopra, il Consiglio sentirà volta per volta il parere di una Commissione di tre esperti di chiara fama da esso previamente nominata per ogni conferimento di premio, oppure assumerà informazioni e indicazioni da qualificati Enti od Associazioni italiane e straniere.

Ogni modalità relativa sarà precisamente indicata nel regolamento di cui al successivo articolo 17.

ART. 8 — Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) da lire cinquanta milioni oggetto del legato disposto dalla compianta signora Bianca Redenti Paltrinieri per onorare la memoria del marito prof. avv. Enrico Redenti;

b) dalle somme accantonate in ragione del 20% delle rendite nette come al precedente articolo 4;

c) da offerte, donazioni o lasciti espressamente destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione il patrimonio della Fondazione potrà, in tutto o in parte, essere investito in beni immobili o in azioni di società immobiliari.

ART. 9 — Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dai redditi del patrimonio ;
b) da eventuali somme versate a favore della Fondazione per il conseguimento dei suoi fini e non destinate all'incremento patrimoniale.

ART. 10 — Gli organi della Fondazione sono:

a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei revisori dei conti.

ART. 11 — Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio.

ART. 12 — Il Consiglio di amministrazione è composto di sette membri ed è così costituito:

a) dai quattro collaboratori del prof. Enrico Redenti del suo studio professionale, designati dalla testatrice quali esecutori della Fondazione: avv. prof. Tito Carnacini, avv. Vittorio Fratta, avv. Federico Masè Dari, avv. Angiola Sbaiz;

b) dalla erede della fondatrice o da un rappresentante da essa delegato e, successivamente, da un rappresentante nominato dai discendenti in linea retta della erede medesima, e scelto fra gli stessi discendenti oppure in persona di un terzo;

c) dal Preside della Facoltà di giurisprudenza della Università di Bologna o da altro professore ordinario della stessa Facoltà dallo stesso Preside delegato;

d) dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna, o da un Consigliere dello stesso Ordine dallo stesso Preside delegato.

I membri del Consiglio, di cui alla lettera a), verranno sostituiti, qualora venissero a mancare per qualsiasi motivo, con votazione a maggioranza del Consiglio.

Le deleghe di cui alle lettere b) c) e d) non escludono che il delegante, nonostante il conferimento della delega, possa, ove

e quando lo creda, partecipare di persona al Consiglio per il titolo di cui alle menzionate lettere b) c) e d), restando in tal caso inefficace la delega.

Esse potranno essere revocate dallo stesso delegante e cesseranno di aver effetto nel caso di sostituzione della persona fisica che le ha conferite.

ART. 13 — Il Consiglio di amministrazione:

a) approva ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) prende le deliberazioni previste agli artt. 6 e 7, stanziando le necessarie somme nei limiti del bilancio di previsione, deliberando ogni modalità per il conferimento del premio e per le erogazioni;

c) assume ogni altra opportuna iniziativa e conseguente deliberazione che si ravvisi del caso, per la migliore gestione della Fondazione e per assicurare nel tempo la sua più adeguata rispondenza ai fini.

ART. 14 — Il Collegio dei revisori è composto:

da tre membri, designati il primo dal Preside della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Bologna, il secondo dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna, il terzo dal Presidente dell'Ordine dei Ragionieri di Bologna.

ART. 15 — Il Collegio dei revisori esplica, secondo le modalità di legge, le funzioni di controllo della gestione amministrativa e contabile della fondazione.

ART. 16 — Gli incarichi di componente il Consiglio di amministrazione non sono retribuiti. Potranno essere deliberate dal Consiglio retribuzioni, sotto forma di medaglie di presenza, per i revisori dei conti.

ART. 17 — Il Consiglio di amministrazione provvederà a formare un regolamento che potrà

essere successivamente modificato solo con un voto di maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.

ART. 18 — In caso di estinzione o di liquidazione della Fondazione, per qualsiasi motivo, il patrimonio della stessa sarà devoluto all'Università di Bologna con l'onere di attuare le finalità di cui all'art. 3.

Le nostre Toghe d'Oro

La sera del 26 novembre 1966, al Ristorante San Donato di Via Zamboni n. 16, sei nostri carissimi amici sono stati vivamente festeggiati per aver compiuto i cinquant'anni di esercizio professionale: Antonio Cavina, Arrigo Ferrarini, Francesco Lambertini, Mario Salmi, Carlo Strazziari, Roberto Vighi.

E' stata una bella festa in famiglia improntata a calda spontanea cordialità; moltissimi i partecipanti, circa 120, talchè l'ampio salone fu insufficiente!

L'avv. Mauceri a nome del Consiglio dell'Ordine nel consegnare la medaglia e la pergamena ad ogni festeggiato ha illustrato il significato della cerimonia diventata ormai simpatica tradizione.

Erano presenti anche — ospiti graditi — tutti i capi degli uffici giudiziari fra cui il Primo Presidente Ecc. Belli che da qualche mese aveva assunto la Presidenza della nostra Corte. Era presente alla cerimonia l'avvocato Antonio Bianchedi al quale i Colleghi del Consiglio vollero esprimere il loro personale affettuoso saluto augurale per i suoi compiuti 60 anni di professione! Egli è il Decano del Foro bolognese!

Il nuovo appuntamento a.... fine anno!

Fondazione Avv. Mario Jacchia

L'8 gennaio 1960 gli avvocati Sergio Neppi e Ferdinando Rozzi, al fine di onorare la memoria del loro Maestro Mario Jacchia che aveva sacrificato la sua vita per un alto ideale di Patria, offrirono al Consiglio dell'Ordine forense la somma di L. 200.000, perchè fossero costituiti quattro premi di L. 50.000 ciascuno da assegnare al primo classificato negli esami di Procuratore presso la nostra Corte d'Appello.

Successivamente, sempre col medesimo intento nobilissimo, l'avv. Neppi volle integrare il fondo con erogazioni per L. 325.000. E così il premio annuale aumentò a L. 100.000 nel 1965 e nel 1966.

Il 7 aprile 1966 avvenne la dolorosa scomparsa dell'avv. Neppi e le famiglie Jacchia e Neppi per ricordarne la memoria vollero incrementare il Premio con ulteriore elargizione.

In questi ultimi anni il Premio, per la sua finalità, ha raccolto l'unanime consenso negli ambienti forensi non solo della nostra città, ma anche nell'ambito del distretto, talchè la Signora Anna D'Aiutolo, vedova dell'indimenticabile avv. Mario Jacchia che alla professione forense dedicò la sua passione e il suo eletto alto ingegno, ha voluto con ulteriore cospicua offerta di L. 2.650.000 trasformare il Premio in Fondazione « Premio Mario Jacchia » con un patrimonio di lire tre milioni, a mezzo di Buoni del Tesoro, talchè ogni anno, come da statuto, potrà essere

assegnato un premio di L. 150.000 al candidato classificato primo in graduatoria agli esami, presso la Corte d'Appello e che abbia conseguito una votazione complessiva non inferiore a 64/80.

La Fondazione è stata costituita il 12 maggio 1967 con atto Notaio dr. Antonio Stame, al quale esprimiamo il più vivo ringraziamento, in quanto egli ha voluto prestare la sua assistenza gratuitamente.

La Fondazione sarà amministrata gratuitamente dal nostro Consiglio dell'Ordine che conferirà il Premio con cerimonia semplice e sarà resa di pubblica conoscenza, mediante affissione di apposito avviso.

Dal 1960 al 1966, il premio è stato assegnato ai seguenti giovani Colleghi:

- 1960 dr. proc. Giuseppe Coliva
Bologna
- 1961 dr. proc. Adolfo Di Majo-
Giaquinto - Roma
- 1962 dr. proc. Massimo Bione
- 1963 dr. proc. Umberto Canella
Bologna
- 1964 dr. proc. Stefano Graziosi
Bologna
- 1965 dr. proc. Orio Simonazzi
Parma
- 1966 dr. proc. Roberto Pinza
Forlì

In memoria di Manfredo Michelini e Sergio Neppi

Al fine di onorare la memoria di questi due cari e indimenticabili Colleghi che hanno lasciato un patrimonio non comune di valore e di etica professionale, di recente, nella nostra Biblioteca, sono stati collocati ed intitolati al loro nome due scaffali. All'indomani della dolorosa scomparsa, molti furono gli amici ed estima-

tori che vollero, con offerte, esprimere il loro accorato rimpianto.

Ed il Consiglio, nel raccogliere il pensiero affettuoso e commosso ha deliberato l'acquisto di opere giuridiche di particolare interesse nel campo del diritto penale, del diritto civile e commerciale, discipline trattate dai due Colleghi con tanta illuminata competenza.

Un interessante Convegno

Con il patrocinio dell'Amministrazione Provinciale e dell'Amministrazione Comunale di Bologna, dal 3 al 5 giugno si è svolto un interessante convegno di studi Italo-francese su alcuni problemi attuali di giustizia minorile.

I temi posti in discussione:

L'imputabilità del minore; Il Giudice e l'attività di rieducazione; Limitazioni all'esercizio della patria potestà e protezione del minore.

Un plauso vivissimo al Comitato organizzatore dell'importante convegno, composto oltre che dal Consigliere dott. Delfini, Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna e Presidente dell'Unione Italiana dei giudici per i minori e dal giudice dott. Cividali, dai nostri Colleghi Piera Angeli, Ivonne Farolfi, Annalisa Falzoni, Laura Governatori, Rosa Mazzone che con competenza e con passione hanno validamente collaborato all'ottima riuscita della iniziativa.

Incarichi giudiziari

E' stato approntato, ed è a disposizione dei colleghi presso la sede del Consiglio, uno schedario contenente la indicazione delle curatele e degli incarichi giudiziari conferiti.

Detto schedario verrà mantenuto costantemente aggiornato.

I prossimi numeri del Bollettino porteranno la elencazione degli incarichi assegnati nel periodo precedente alla pubblicazione di ciascun fascicolo.

Lo sciopero dei Cancellieri

In occasione del recente sciopero dei Cancellieri e Segretari Giudiziari il Consiglio, rendendosi interprete del grave stato di disagio venutosi a creare, è intervenuto presso i Capi degli Uffici Giudiziari, ottenendo una regolamentazione della ripresa delle

udienze, con contenimento dei rinvii in un termine minimo.

E' doveroso ringraziare i Magistrati tutti che, consentendo ad una pronta rifissazione delle udienze, hanno limitato i danni che alle parti ed agli Avvocati sono stati provocati dalla lunga paralisi della attività giudiziaria.

Premio Alberto Vighi

Il giorno 13 giugno 1966 è stato consegnato al dott. proc. Orio Simonazzi, del Foro di Parma, il premio istituito alla memoria del dott. proc. Alberto Vighi, tragicamente scomparso nel fiore degli anni.

La cerimonia si è svolta presenti i componenti il Consiglio Forense di Bologna, l'avv. Caleffi, Vice Presidente del Consiglio Nazionale, l'avv. Roberto Vighi, padre dell'indimenticabile giovane Collega e le maggiori Autorità giudiziarie.

Il tema proposto dalla Commissione trattava della « Disciplina ed effetti delle clausole di opzione di prelazione ».

In materia disciplinare

Nel periodo corrente dal 1° gennaio 1966 al 31 maggio 1967 il Consiglio di Bologna si è riunito 34 volte in sede ordinaria e 9 volte per la celebrazione di procedimenti disciplinari.

A conclusione di procedimenti sono state erogate le seguenti sanzioni:

- 3 avvertimenti;
 - 6 censure;
 - 3 sospensioni dall'esercizio della professione per mesi due;
 - 1 sospensione dall'esercizio della professione per anni uno: condonata;
 - 1 procedimento si è concluso con il proscioglimento degli incolpati.
- Il Consiglio ha inoltre disposto:
- una radiazione a seguito di condanna penale divenuta definitiva;
 - una cancellazione in sede di re-

visione degli Albi per mancanza all'origine dei requisiti di legge;

una sospensione a tempo indeterminato per mancata corrispondenza dei contributi. Detta sospensione è stata successivamente revocata avendo l'iscritto provveduto al versamento della quota.

Sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 maggio 1967 sono pervenuti al Consiglio 67 esposti contro iscritti.

Sono stati archiviati, per la accertata mancanza di elementi disciplinarmente sanzionabili 34 esposti.

I rimanenti 33 si trovano nella seguente posizione:

- in istruttoria 13
- procedimenti disciplinari aperti ed in attesa di fissazione di dibattimento 4
- procedimenti disciplinari aperti e sospesi in attesa della definizione del procedimento penale 8
- procedimenti definiti con dibattimento 2

Fascicoli di cause giacenti presso il Tribunale

Il Consiglio, allo scopo di favorire il recupero da parte dei colleghi dei residui sui depositi effettuati presso la Cancelleria del Tribunale e relativi a cause comunque definite, ha disposto la erogazione di un contributo straordinario per la assunzione da parte della Cancelleria di personale da destinarsi alla eliminazione dell'arretrato.

E' stata data assicurazione che con il prossimo autunno anche presso il Tribunale verrà adottato lo schedario depositi, analogamente a quanto da tempo e con soddisfazione avviene nella Pretura.

Il Cancelliere Capo del Tribunale prega vivamente i colleghi di curare l'immediato ritiro dei fascicoli di parte relativi alle pratiche definite, ricordando che il maggior spazio di cui verrà così a disporre la Cancelleria servirà ad una più funzionale distribuzione dei servizi.

NEPPI AVV. SERGIO	deceduto il	7.4.1966
DE ANGELIS AVV. ARCHITA	» »	8.4.1966
DI FRONZO AVV. VITO	» »	20.4.1966
BELLINI AVV. PAOLO	» »	21.5.1966
BIGNARDI SEMIANI AVV. PROF. FRANCA	» »	21.5.1966
SANFILIPPO AVV. EMANUELE	» »	25.5.1966
BISO AVV. TOMMASO	» »	2.7.1966
RIGHINI AVV. CESARE	» »	25.8.1966
LUCHETTI AVV. MARIO	» »	8.11.1966
FABBRI AVV. MARIO	» »	16.11.1966
OLSZEWSKI AVV. PROF. CASIMIRO	» »	24.11.1966
MOFFA AVV. NICOLA	» »	21.1.1967
PERGOLA AVV. ARTEMIO	» »	22.2.1967
SALVATORI AVV. VINCENZO	» »	25.2.1967

Alla loro memoria il nostro riverente commosso pensiero.

Contro i pericoli della circolazione stradale

Gli incidenti di circolazione stradale, purtroppo aumentano tutti i giorni, e molte le vittime innocenti!

Il Consiglio dell'Ordine vivamente preoccupato di tale situazione che tende sempre più ad aggravarsi, ha deliberato, all'unanimità, nella sua adunanza del 19 luglio scorso il seguente Ordine del giorno:

Gli Avvocati bolognesi, profondamente turbati dalla ripetizione di tragici eventi, ritengono doveroso manifestare, per mezzo del Consiglio dell'Ordine, il pubblico allarme suscitato dai crescenti pericoli della circolazione stradale, che nelle città, nelle campagne e, perfino, nelle autostrade, crea tante vittime innocenti.

Agli onorevoli Ministri dell'Interno, dei Trasporti e del Turismo si chiede rispettosamente che siano impartite urgenti disposizioni ai competenti organi che regolano e tutelano il traffico stradale per la severa osservanza della legge e dei regolamenti, dando pubbli-

ca e ripetuta notizia della rigorosa esigenza ormai indilazionabile per garantire almeno l'esercizio pacifico del diritto di circolazione, di giorno e di notte, a chi rispetta le norme di legge e di prudenza.

Troppe tolleranze, palesi ed ingiustificate, che lasciano l'impressione di un progressivo affievolimento dei doveri, di cui approfittano molti che, altrimenti, non violerebbero la legge.

La continua implacabile repressione delle violazioni, sulla base della legge vigente idonea allo scopo, è l'unico mezzo per ottenere moderazione e garantire l'ordine e la sicurezza, con generale vantaggio!!

L'Ordine del giorno è stato trasmesso ai Ministri dell'Interno, dei Trasporti e del Turismo ed inoltre al Ministro di Grazia e Giustizia nonché al Procuratore Generale della Repubblica presso la nostra Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Difesa penale dei minorenni

Il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, con recente nota, si è rivolto al Consiglio dell'Ordine per la formazione dell'Albo speciale dei difensori ammessi a patrocinare gli imputati minorenni innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello, a norma ed effetti dell'art. 12 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404. che così stabilisce:

La difesa degli imputati avanti il Tribunale per i minorenni e la Sezione di Corte d'Appello per i minorenni, può essere esercitata solo da professionisti iscritti in un albo speciale, che è formato ogni quinquennio dai Capi della Corte d'Appello.

La scelta deve cadere su professionisti che, per la loro cultura e per la loro attività sociale, sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale.

In precedenza, l'Albo speciale fu formato.

Si tratta ora di aggiornarlo e a tale fine i Colleghi che desiderino essere compresi nell'appendice di aggiornamento sono invitati a presentare domanda, in carta libera, a questo Consiglio, entro il 30 settembre prossimo.

L'adozione speciale di cui alla legge 5 giugno 1967 n. 431

Il Presidente del Tribunale per i minorenni per l'Emilia e Romagna ha fatto pervenire al Consiglio dell'Ordine una circolare in cui sono indicati i criteri di massima per la prima applicazione delle nuove norme sulla *adozione speciale* di cui alla legge del 5 giugno 1967 n. 431.

Per quanto riguarda l'applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 6, tutti i minori già affidati a famiglie, in base a semplice affidamento amministrativo da più di un anno, possono essere direttamente adottati dagli aspiranti genitori adottivi senza la procedura della dichiarazione di adottabilità.

Coloro i quali sono già affiliati o adottati con la adozione normale possono istruire le pratiche e trasmetterle al Tribunale per i minorenni possibilmente dopo il periodo feriale (15 settembre 1967).

I coniugi adottanti e i loro legali liberamente scelti dovranno indirizzare la domanda in carta bollata da L. 400 con cicerone da L. 4.000 al Tribunale dei minorenni di Bologna.

Tale domanda dovrà indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei coniugi adottanti e la loro residenza. Essa dovrà contenere: l'attestazione che essi vivono in stato di convivenza e che non è in corso nessuna separazione né di fatto né legale, la descrizione precisa delle circostanze con cui fu affidato il minore, la indicazione della professione dei richiedenti, dei loro cespiti di guadagno, della loro abitazione e del nucleo familiare in cui vivono; la domanda dovrà contenere le esatte generalità del minore adottando e la indicazione del suo stato civile (figlio di ignoti, figlio naturale, figlio legittimo), nonché le generalità e le residenze dei suoi genitori, se sono noti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (sempre in carta bollata da L. 400):

- 1) atto notorio attestante che i coniugi non sono separati neppure di fatto;
- 2) certificato di residenza;
- 3) stato di famiglia;

4) certificato di matrimonio;

5) copia integrale dell'atto di nascita del minore;

6) certificato di nascita degli adottandi;

7) copia dell'atto di affido da parte dell'Ente con la indicazione precisa della data in cui fu fatto l'affido.

E' importante tener presente che se si tratta di figli legittimi o riconosciuti, per procedere, ai sensi dell'art. 6 delle norme transitorie alla adozione speciale, è necessario l'assenso dei genitori legittimi o naturali. In questo caso se tale assenso è stato dato già all'Ente, sarà bene che ne sia trasmessa la copia fotostatica, in ogni caso sarà bene interpellare nuovamente i genitori circa il loro consenso e magari richiedere che lo prestino dinanzi a un pubblico ufficiale, al Giudice tutelare o a un Notaio.

Per agevolare l'opera del Magistrato, l'Ente potrà accompagnare ciascuna domanda con una relazione dettagliata su tutte le indagini che esso ha compiuto sui coniugi adottanti prima dell'affido, e ciò in applicazione di quanto contenuto nell'articolo 314/2 il quale richiede che « i coniugi siano fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire e mantenere il minore ».

La circolare termina con un cortese significativo appello del Presidente dott. Giuseppe Delfini e che qui riportiamo:

« L'importanza della nuova legge e le inevitabili difficoltà della sua applicazione esigono, specialmente nei primi tempi, il massimo impegno e la massima buona volontà di tutti coloro che in vario modo sono chiamati a darvi esecuzione. Sono certo che non mancheranno.

Nello spirito di doverosa collaborazione con gli Enti cui la presente è diretta, sarà cosa gradita per me e per il giudice addetto a questo Tribunale dott. Italo Cividali ricevere eventuali proposte, consigli e suggerimenti che valgano a rendere più sicuro ed agevole il raggiungimento delle finalità indicate dal legislatore ».

Il nuovo Cancelliere Capo del Tribunale

Ha preso possesso di recente del suo Ufficio il dott. Pasquale Graziosi nuovo Cancelliere Capo del Tribunale di Bologna.

Egli proviene dal Ministero, dopo essere stato per diversi anni al Tribunale di Napoli, riscuotendo il plauso della classe forense: è funzionario attivo, energico, valente.

Il Dott. Graziosi con squisita cortesia ha voluto far visita al Presidente dell'Ordine forense che nel restituirgli la visita si è con lui intrattenuto cordialmente su vari problemi che riguardano il migliore funzionamento dei servizi di cancelleria.

Al Dott. Graziosi il nostro benvenuto e ogni augurio di buon lavoro!

Assistenza malattie

In base alla convenzione fra la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P.) le prestazioni, a favore del *Colleghi iscritti* alla Cassa Malattia sono le seguenti:

- Ricovero in ospedali e case di cura, convenzionate o non, con l'Ente.
- Accertamenti radiologici e di laboratorio.
- Terapia fisica, compresa la roentgenterapia.
- Contributo per trasporto in autolettiga nei casi di ricovero riconosciuti dall'Ente.

Per conseguire le prestazioni di cui sopra, la prassi è la seguente:

a) in caso di ricovero presso un centro *convenzionato* che non rivesta carattere d'urgenza, occorre inviare richiesta compilata dal medico recante la diagnosi, il nome dell'infermo e l'indicazione del centro di cura prescelto.

Nei casi d'urgenza la denuncia del ricovero compete al centro di cura prescelto.

b) in caso di ricovero presso un centro di cura non convenzionato, occorre inviare, entro tre giorni dalla data del ricovero, la regolare denuncia di malattia completa di prognosi, diagnosi e generalità dell'infermo. Alla fine del ricovero o delle cure conseguenti, comunque non oltre il 30° giorno, devono essere inviati tutti i documenti di spesa, unitamente al « modulo di cartella clinica » ovviamente corredato di ogni dato di identificazione.

Non sono quindi ammesse a rimborso: visite mediche, medicinali, cure termali ed idropniche, estrazioni, cure e protesi dentarie,

apparecchi acustici, occhiali, cure ortognatodontiche, busti ortopedici e simili, allattamento artificiale ecc.

Iscritti all'Albo

al 31 Maggio 1967

Avvocati e Procuratori	N. 509
Avvocati	» 8
Procuratori	» 193
	<hr/> N. 710

Elenco speciale

Avvocati e Procuratori	N. 34
Procuratori	» 9
	<hr/> N. 753

Praticanti Procuratori con patrocinio	N. 106
---------------------------------------	--------

Cancellazioni dall'1-1-'66 - al 31-5-'67

Avvocati e Procuratori a domanda volontaria	N. 4
Procuratori idem	» 3
Avvocati e Procuratori a domanda per incompatibilità	» 2
Procuratori idem	» 3
Avvocati e Procuratori per trasferimento	» 1
Procuratori idem	» 6
Procuratori per difetto di residenza	» 1
	<hr/> N. 20

PUBBLICAZIONE BIMESTRALE INVIATA GRATUITAMENTE A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA NONCHÉ AI CONSIGLI DEGLI ORDINI D'ITALIA

Redazione: Avv. SALVATORE MAUCERI, direttore responsabile - Avv. GIORGIO BARBIERI - Avv. FEDERICO MINELLI
 Autorizzazione Reg. Tribunale di Bologna al n. 2653 del 9 luglio 1963

Tipografia LUIGI PARMA S. p. A.